

## Articolo 2: Ammortizzatori sociali

di D. Morena Massaini - Consulente del lavoro

<b>Commi 1-24, 40-43</b>	<p>La legge di riforma si prefigge il riordino e miglioramento delle tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; previsione di strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.</p> <p>La riforma si articola su tre pilastri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpl), a carattere universale</li><li>II. Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)</li><li>III. Strumenti di gestione degli esuberi strutturali</li></ol> <p>La nuova Assicurazione sociale per l'impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ indennità di mobilità;</li><li>✓ indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;</li><li>✓ indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;</li><li>✓ indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti),</li></ul> <p>con decorrenza 1.1.2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere da tale data. La funzione dell'ASpl è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.</p>
<b>Commi 2 - 3: Ambito di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche</li></ul>

	<p>amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- restano esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione specifiche norme.</li> </ul>
<p><b>Commi 4 -5:</b>  <b>Requisiti di accesso all'ASpl</b></p>	<p>Requisiti per poter accedere all'Aspi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdita involontaria dell'occupazione</li> <li>- possesso dei seguenti requisiti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/00;</li> <li>b) due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sono esclusi dall'ASpl i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p>
<p><b>Commi 6 -9:</b>  <b>Indennità ASpl</b></p>	<p>L'indennità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.</li> <li>- mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. Secondo quanto riportato nella nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato, il massimale è pari a</li> </ul>

	<p>1.119,32 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è soggetta al prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 pari al 5,84%</li> <li>- subisce una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.</li> </ul>
<p><b>Comma 10: Contribuzione figurativa</b></p>	<p>Riconoscimento dei contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.</p>
<p><b>Commi 11 – 16: Durata dell'ASpl e procedura di erogazione</b></p>	<p>La durata massima del trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli eventi che si verificano da tale data, è di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 mesi, per i lavoratori fino a 55 anni, e di</li> <li>- 18 mesi, per i lavoratori con più di 55 anni.</li> </ul> <p>L'indennità è corrisposta mensilmente, è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.</p> <p><i>Si ricorda che ulteriori disposizioni concernenti la durata massima degli istituti di sostegno al reddito per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 sono contenute nel comma 45 dell'articolo 2.</i></p>
<p><b>Commi 15 – 19: Tutela della nuova occupazione</b></p>	<p>Sospensione Aspl: fino ad un massimo di 6 mesi, della corresponsione del trattamento nel caso di nuova occupazione del fruitore con contratto di lavoro subordinato e la ripresa della corresponsione alla fine del rapporto. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo</p>

	<p>trattamento nell'ambito dell'ASpl o della mini-ASpl. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione: obbligo di informazione, a carico del soggetto beneficiario, nei confronti dell'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l'Inps riduce il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.</p> <p>La contribuzione relativa all'AGO per IVS versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.</p> <p>In via sperimentale per il periodo 2013-2015 (nei limiti delle risorse annue stabilite): possibilità per il lavoratore che percepisce l'ASPI di richiedere la liquidazione dell'indennità per il numero delle mensilità non ancora percepite per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.</p>
<p><b>Commi 20 - 24: Istituzione del trattamento breve [cd. mini-ASpl]</b></p>	<p>La Riforma introduce un ulteriore strumento di sostegno al reddito che con decorrenza 1.1.2013 assicura un trattamento a favore di coloro che non hanno i requisiti per accedere all'ASpl. La Mini -Aspl sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, con riferimento ai periodi lavorativi del 2012, nelle prestazioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.</p> <p>Sono interessati al trattamento tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria</p>

adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Costoro devono avere versato almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, attività per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria-

L'importo del trattamento è pari a quello dell'ASPI, viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

Alla mini-ASPI si applicano

- le disposizioni relative all'ASPI, per quanto attiene all'individuazione dello stato di disoccupazione (soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti), all'importo e alle modalità di calcolo, alle procedure per l'erogazione e alla sospensione
- i casi di esclusione previsti per l'ASPI (operai agricoli, a tempo indeterminato e determinato, dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato, lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, salvo specifici casi).

La legge prevede la sospensione d'ufficio dell'erogazione della mini-ASPI sulla base delle comunicazioni obbligatorie in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

<p><b>Commi 25 – 38:</b>  <b>Contribuzione Aspl e mini-Aspi</b></p>	<p>Le modalità di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti Aspi sono in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito. Si prevede quanto segue:</p>
<p>- aliquota pari all'1,31%: per i lavoratori a tempo indeterminato;</p>	
<p>- contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) pari all'1,4%: per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni (ad es. lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali etc.). Restituzione del contributo al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, nei limiti delle ultime sei mensilità, successivamente al decorso del periodo di prova. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine;</p>	
<p>- contributo di licenziamento, a carico del datore di lavoro: dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi i rapporti di apprendistato) per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il contributo è pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell'ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione. la contribuzione in esame sostituisce le seguenti aliquote (a carico del datore di lavoro):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupazione involontaria (dal 1° gennaio 2013), pari all'1,31%;</li> <li>• aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile (a regime, dal 1° gennaio 2017), pari allo 0,80%;</li> <li>• mobilità (a regime dal 1° gennaio 2017), pari allo 0,30%.</li> </ul> <p>Il contributo non è dovuto,</p> <p>a) fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore messo in mobilità</p> <p>b) per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati</li> </ul>	

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- ❖ interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Aumento del contributo di licenziamento dovuto: il contributo è moltiplicato per tre volte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (ex art. 4, co. 9, L. 223/1991), non abbia formato oggetto di accordo sindacale;

Inoltre:

- decurtazione del contributo: a favore dei lavoratori per i quali i contributi richiamati non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70
  - allineamento alla nuova aliquota ASPI, con incrementi annui pari allo 0,26% per il periodo 2013-2016 e allo 0,27% per l'anno 2017, nel caso in cui ai lavoratori di cui al periodo precedente le richiamate quote di riduzione siano state già applicate
  - allineamento graduale, con incrementi pari allo 0,06% annuo, dell'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 84/78
  - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°/1/2013, al finanziamento dei trattamenti ASpl concorrono i contributi integrativi dovuti per i salariati fissi e i giornalieri di campagna, di cui alla legge n. 160/75 (artt. 12, co. 6; 28, co. 1)
  - applicazione, in relazione ai contributi richiamati, delle eventuali riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dall'articolo 120 della L. n. 388/2000, e dall'articolo 1, co. 361, della L. n. 266/05, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005 relativo alla disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari
  - a decorrere dal 2013 e fino al pieno

	<p>allineamento alla nuova aliquota ASPI, la rideterminazione annuale (con D.M.) delle prestazioni relative all'importo e alle modalità di calcolo dell'ASPI e della mini-ASPI, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione.</p>
<p><b>Comma 39:          Agenzie di somministrazione</b></p>	<p>Dal 1°/1/2013, riduzione dal 4% al 2,6% dell'aliquota contributiva a carico delle agenzie, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione.</p>
<p><b>Commi 40 - 41:          Aspi e Mini-ASpl – Casi di decadenza</b></p>	<p>La legge individua le cause di decadenza dalla fruizione dell'ASPI e della mini-ASPI, con obbligo di restituzione dell'indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti.</p>
<p><b>Commi 42 - 43:          ASpl – Contenzioso</b></p>	<p>Si individua nel comitato provinciale dell'INPS l'organo chiamato a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti anche le prestazioni dell'ASpl.</p> <p>Il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti decide, in merito all'ASPI, in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione.</p> <p>Infine, si applicano le disposizioni concernenti il termine per ricorrere al comitato (90 giorni dalla data dell'atto impugnato), trascorso il quale si può adire l'autorità giudiziaria.</p>
<p><b>Commi 44- 45:          Disposizioni transitorie relative alla durata di specifici ammortizzatori</b></p>	<p>Viene disciplinata la fase transitoria, in attesa dell'entrata a regime dell'ASPI, per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015.</p> <p>In particolare, vengono stabilite le prestazioni (quantificate in mesi) erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione in relazione alla loro età anagrafica, prevedendo che la durata di tali trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari (distinguendo tra soggetti la cui età anagrafica sia inferiore a 50 anni; sia pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni; infine, sia pari o superiore a 55 anni).</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31-12-2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola</li> <li>- la <b>durata massima legale</b>, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°-1-</li> </ul>

	<p>2013 e fino al 31-12-2015, viene disciplinata nei seguenti termini:</p> <p>⇒ per le <b>prestazioni</b> relative agli eventi intercorsi nel <b>2013</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 mesi</b>: età anagrafica <b>inferiore a 50 anni</b>;</li> <li>- <b>12 mesi</b>: età anagrafica <b>pari o superiore a 50 anni</b>;</li> </ul> <p>⇒ per le <b>prestazioni</b> relative agli eventi intercorsi nel <b>2014</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 mesi</b>: età anagrafica <b>inferiore a 50 anni</b>;</li> <li>- <b>12 mesi</b>: età anagrafica <b>pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni</b>;</li> <li>- <b>14 mesi</b>: età anagrafica <b>pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni</b>;</li> </ul> <p>⇒ per le <b>prestazioni</b> relative agli eventi intercorsi nel <b>2015</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10 mesi</b>: età anagrafica <b>inferiore a 50 anni</b>;</li> <li>- <b>12 mesi</b>: età anagrafica <b>pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni</b>;</li> <li>- <b>16 mesi</b>: età anagrafica <b>pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni</b>.</li> </ul>																																																
<p><b>Comma 46:</b> <b>Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità</b></p>	<p>Si ridefiniscono con un progressivo ridimensionamento, i periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016:</p> <table border="1" data-bbox="624 1352 1431 2056"> <thead> <tr> <th colspan="6"><b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013 (lettera a)</b></th> </tr> <tr> <th colspan="3"><b>Centro-nord</b></th> <th colspan="3"><b>Meridione</b></th> </tr> <tr> <th>Fino a 39 anni</th> <th>40-49 anni</th> <th>50 anni e oltre</th> <th>Fino a 39 anni</th> <th>40-49 anni</th> <th>50 anni e oltre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 mesi</td> <td>24 mesi</td> <td>36 mesi</td> <td>24 mesi</td> <td>36 mesi</td> <td>48 mesi</td> </tr> <tr> <th colspan="6"><b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 (lettera b)</b></th> </tr> <tr> <th colspan="3"><b>Centro-nord</b></th> <th colspan="3"><b>Meridione</b></th> </tr> <tr> <th>Fino a 39 anni</th> <th>40-49 anni</th> <th>50 anni e oltre</th> <th>Fino a 39 anni</th> <th>40-49 anni</th> <th>50 anni e oltre</th> </tr> <tr> <td>12 mesi</td> <td>24 mesi</td> <td>30 mesi</td> <td>18 mesi</td> <td>30 mesi</td> <td>42 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013 (lettera a)</b>						<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>			Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	12 mesi	24 mesi	36 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 (lettera b)</b>						<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>			Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	12 mesi	24 mesi	30 mesi	18 mesi	30 mesi	42 mesi
<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013 (lettera a)</b>																																																	
<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>																																														
Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre																																												
12 mesi	24 mesi	36 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi																																												
<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 (lettera b)</b>																																																	
<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>																																														
Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre																																												
12 mesi	24 mesi	30 mesi	18 mesi	30 mesi	42 mesi																																												

<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 (lettera c)</b>						
<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>			
Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	
12 mesi	18 mesi	24 mesi	12 mesi	18 mesi	24 mesi	
<b>Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016 (lettera d)</b>						
<b>Centro-nord</b>			<b>Meridione</b>			
Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	Fino a 39 anni	40-49 anni	50 anni e oltre	
12 mesi	12 mesi	18 mesi	12 mesi	18 mesi	24 mesi	
<b>Commi 47 -50 Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri</b>	<p>La Riforma disciplina la destinazione, la riscossione e il versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili: a decorrere, dal 1° gennaio 2016, gli introiti dell'addizionale sono versati alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.</p>					
<b>Commi 51 – 56: Indennità una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati</b>	<p>Concessione, a decorrere dal 2013, di una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'ASPI.</p> <p>I requisiti di accesso alla prestazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o regime di monocommittenza nel corso dell'anno precedente;</li> <li>o conseguimento nell'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (importo , annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT);</li> <li>o con riguardo all'anno di riferimento, accreditamento presso la Gestione separata INPS, di un numero di mensilità non inferiore a uno);</li> <li>o periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente (lettera d));</li> <li>o accreditamento, nell'anno precedente, di almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.</li> </ul> <p>L'indennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da</p>					

	<p>contribuzione; possibilità di liquidazione in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore. Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità previgente entro la data del 31-12-2011, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data.</p> <p><i>Attenzione:</i> in via transitoria per il triennio 2013-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità è ridotto a tre mesi;</li> <li>b) l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza;</li> <li>c) vengono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della indennità nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio.</li> </ul>
<p><b>Comma 57: Aumento aliquote contributive della Gestione separata INPS</b></p>	<p>La legge prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018.</p>
<p><b>Commi 58 -63: Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali a condannati per gravi reati</b></p>	<p>Si evidenzia che a seguito del passaggio in Senato della proposta di Riforma, è stata prevista la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.</p>
<p><b>Commi 64- 67: Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali</b></p>	<p>La legge prevede norme - in relazione al periodo transitorio 2013-2016 - di concessione di ammortizzatori sociali in deroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per il 2013-2016: il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione;</li> <li>b) proroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di</li> </ul>

	<p>trattamenti di CIG e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, co. 21, della L. 183/2011, nonché ai sensi della lettera a) che precede. Le proroghe sono previste da specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con d.m.. In ogni caso, la misura dei trattamenti è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 10% nel caso di prima proroga;</li> <li>- del 30% nel caso di seconda proroga;</li> <li>- del 40% nel caso di proroghe successive.</li> </ul> <p>I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.</p>
<p><b>Comma 68: Estensione del campo di applicazione delle aliquote contributive della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni</b></p>	<p>La legge prevede - dal 1° gennaio 2013- incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS.</p>
<p><b>Commi 69 -73: Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n.223</b></p>	<p>Abrogazioni e modifiche si sono rese necessarie al fine di coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista dalla Riforma.</p> <p>In particolare, si dispone la soppressione di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'1-1-2016:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CIGS nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca</li> </ul> </li> <li>- dall'1.1.2013             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti e trattamento sperimentale di sostegno al reddito per i lavoratori a progetto, e le modalità per la loro fruizione</li> </ul> </li> <li>- dall'1.1.2017,             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. con riferimento alla legge n. 223/91:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>o obbligo, a carico dell'impresa, di versare, per ciascun lavoratore posto in mobilità, all'Inps di una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>lavoratore</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ compiti inerenti dal gestione della lista di mobilità (in capo alla Commissione regionale per l'impiego, all'indennità di mobilità), al collocamento dei lavoratori in mobilità ed alla cancellazione dei lavoratori dalla lista di mobilità;</li><li>○ concessione dell'integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia</li><li>○ norme sulla identificazione degli aventi diritto alla mobilità</li><li>○ norme sulla riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dalle liste di mobilità</li><li>○ norme sull'erogazione del trattamento di disoccupazione speciale.</li></ul> <p>b. Con riferimento alla L. 6 agosto 1975, n. 427:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.</li></ul>
--	--